



# **COMUNE DI GAMBETTOLA**

*PROVINCIA DI FORLÌ – CESENA*

*Settore organizzazione e programmazione economica*

## **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL TERRITORIO COMUNALE**

**Ai sensi del D. LGS. 31 marzo 1998 n. 114, della L.R. 25 giugno 1999, n. 12 e successive disposizioni.**

Approvato con Del. C. C. n. 48/2002 e modificato con Del. C. C. n. 44/2008

### **INDICE GENERALE**

#### **TITOLO I - Disciplina generale dei mercati**

##### **Sezione 1- ORGANIZZAZIONE**

- Art. 1 - Classificazione dei mercati
- Art. 2 - Assegnazione posteggi destinati all'esercizio del commercio
- Art. 3 - Riassegnazione dei posteggi
- Art. 4 - Spostamenti di posteggio per migioria
- Art. 5 - Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi
- Art. 6 - Scambio consensuale dei posteggi
- Art. 7 - Ampliamento del posteggio
- Art. 8 - Modifiche dimensionali dei posteggi
- Art. 9 - Gestione del registro delle presenze maturate
- Art. 10 - Gestione presenze e assenze dei concessionari di posteggio
- Art. 11 - Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione
- Art. 12 - Disposizioni in materia di subingresso
- Art. 13 - Obbligo di esibire l'autorizzazione

##### **Sezione 2 - PRODUTTORI AGRICOLI**

- Art. 14 - Determinazione posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 15 - Assegnazione in concessione decennale dei posteggi
- Art. 16 - Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi

##### **Sezione 3 - DISPOSIZIONI COMUNI**

- Art. 17 - Norme in materia di funzionamento dei mercati
- Art. 18 - Circolazione nelle aree di mercato
- Art. 19 - Durata delle concessioni
- Art. 20 - Canone per la concessione dei posteggi
- Art. 21 - Determinazione degli orari
- Art. 22 - Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitario
- Art. 23 - Gestione servizi di mercato

##### **Sezione 4 PROGRAMMAZIONE**

- Art. 24 - Diritto di accesso agli atti amministrativi

- Art. 25 - Disciplina dei mercati straordinari, saltuari e concessioni suolo pubblico temporanee
- Art. 26 - Disposizioni di carattere programmatico
- Art. 27 - Individuazione delle aree pubbliche di vendita

## **TITOLO II FIERE - DISCIPLINA GENERALE DELLE FIERE**

- Art. 28 - Classificazione delle fiere
- Art. 29 - Disciplina delle fiere straordinarie
- Art. 30 - Assegnazione posteggi in concessione decennale
- Art. 31 - Prima assegnazione dei posteggi in concessione decennale:

### **Sezione 5 – DISCIPLINA TRANSITORIA**

- Art. 32 - Assegnazione temporanea dei posteggi
- Art. 33 - Spostamenti di posteggio per migliona
- Art. 34 - Gestione del registro delle presenze maturate
- Art. 35 - Gestione presenze e assenze dei concessionari di posteggio
- Art. 36 - Revoca dell'autorizzazione
- Art. 37 - Applicabilità delle disposizioni

## **TITOLO III - DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

- Art. 38 - Zone vietate al Commercio itinerante
- Art. 39 - Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 40 - Vendite a domicilio
- Art. 41 - Applicabilità altre disposizioni

# TITOLO I –DISCIPLINA GENERALE DEI MERCATI

## Sezione 1 -ORGANIZZAZIONE

### Art. 1 - Classificazione dei mercati

1). I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, sono classificati sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12, così come ulteriormente specificate al comma 2.

2.) I mercati sono così classificati:

a) mercati ordinari, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;

b) mercati a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:

- per settori merceologici;
- per specializzazioni merceologiche;
- per settori e per specializzazioni merceologiche;

c) mercati straordinari, quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti;

3) Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:

- per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare
- per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori

### Art. 2 - Assegnazione posteggi destinati all'esercizio del commercio

1) L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368:

- Maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione;
- Maggior anzianità documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda, se l'autorizzazione è stata rilasciata per la prima volta all'attuale titolare, o al dante causa con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore medesimo, stabilendo, in caso di ulteriore parità, i criteri:
  - \*operatori totalmente sprovvisti di posteggio nell'ambito dello stesso mercato;
  - \*data d'iscrizione al Registro Imprese del titolare dell'autorizzazione;
  - \*sorteggio.

2) Ai fini dell'applicazione dei criteri richiamati al comma 1, si intende per dante causa il soggetto che, per primo, ha avuto in titolarità l'azienda.

3) La disponibilità di posteggi liberi è resa nota, oltre che a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.

4) L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate, e

previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui al successivo art. 4.

5).Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due o più posteggi nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.

### **Art. 3 - Riassegnazione dei posteggi**

1). Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:

- trasferimento del mercato in altra sede;
- trasferimento parziale del mercato, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi in via definitiva, qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano percentualmente superiori al 30 per cento dei posteggi complessivi del mercato.

2.) Nei casi di cui al comma 1, la riassegnazione dei posteggi avviene, sulla base della graduatoria stilata con i criteri di cui al punto 7, lett. a) e c), della deliberazione di G. R. n. 1368/99:

- Maggior anzianità di mercato, in termini di presenze effettive, maturata dalla data di assegnazione del posteggio di che trattasi;
- Maggiore anzianità riferita all'azienda, compresa quella maturata da eventuali precedenti titolari della stessa documentata con le modalità della autocertificazione e, con l'applicazione, in caso di parità, dei criteri stabiliti al precedente articolo 2

3.) Qualora il numero di posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia percentualmente pari o inferiore a quello previsto al comma 1, la riassegnazione degli stessi è limitata agli operatori titolari direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento dei posteggi medesimi.

4.) Gli operatori del mercato sono ordinati secondo una graduatoria unica, per i mercati ordinari sprovvisti di posteggi a specializzazione merceologica, oppure secondo una pluralità di graduatorie ordinate per settore merceologico, per dimensioni delle strutture degli operatori (automarket) e per specializzazione merceologica, in tutti gli altri casi.

### **Art. 4 - Spostamenti di posteggio per migloria**

1.) Gli spostamenti di posteggio per migloria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato nel quale insistono i posteggi liberi, sulla base della graduatoria di cui al precedente art. 3 c. 2.

2.) Nel caso di istituzione di nuovi mercati, la graduatoria di cui al comma 1 è formata dagli operatori titolari di concessione di posteggio nei mercati che hanno svolgimento nell'ambito del comune.

3) Nella fattispecie di cui al comma 1, le procedure di accesso al posteggio per migloria si svolgono previa informazione agli operatori, da parte del Comune, sulle modalità di presentazione delle istanze.

4) I posteggi che si rendono liberi in virtù delle miglorie attuate sono contestualmente assegnabili ad altri operatori che ne fanno richiesta, secondo l'ordine in graduatoria.

5) Le opzioni di posteggio attuate per migloria, una volta indicate dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.

6) Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate al divieto di detenere in concessione più di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato e all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche.

7) Gli spostamenti per migioria riferibili ai posteggi riservati ai produttori agricoli, sono effettuate in via diretta, su richiesta del soggetto interessato, non applicandosi le disposizioni di cui ai commi precedenti

#### **Art. 5 - Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi**

1) I posteggi liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente sulla base dei criteri stabiliti all'art. 3 comma 2 del presente regolamento.

2) Lo scambio consensuale dei posteggi non è ammesso per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione, a qualsiasi titolo la stessa sia avvenuta

- che non hanno presentato al Comune comunicazione di partecipazione ai mercati come spuntista.
- già concessionari, anche di un solo posteggio, nell'ambito dello stesso mercato
- sprovvisti dell'autorizzazione originale;

3) La procedura di assegnazione ha inizio decorsi 30 minuti dall'orario prestabilito per l'inizio delle vendite e non viene in ogni caso attuato per più di una volta nell'arco di una stessa giornata.

#### **Art. 6 - Scambio consensuale dei posteggi**

1). E' ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posteggi, secondo le modalità stabilite al punto 2, lett. h) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368/99 e nel rispetto della condizione stabilita al comma 2.

2) Lo scambio consensuale dei posteggi non è ammesso per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione, a qualunque titolo la stessa sia avvenuta.

3) Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati.

4) L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica il mero adeguamento delle autorizzazioni e delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.

#### **Art. 7 - Ampliamento del posteggio**

1). L'ampliamento dei posteggi può avvenire:

a) *attraverso* l'acquisizione di posteggio da parte dell'operatore o degli operatori contigui, secondo i criteri stabiliti al punto 2, lett. i) della deliberazione di G. R. n. 1368/99, purché l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata;

b) per iniziativa dell'amministrazione comunale, a seguito di ampliamento dell'area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione;

c) è vietata la cessione parziale del posteggio.

2.) L'acquisizione, qualora interessi più di un operatore, di un posteggio contiguo ai fini dell'ampliamento dei propri posteggi, avviene sulla base delle modalità seguenti:

a) acquisizione, da parte del soggetto o soggetti interessati del posteggio mediante criteri di priorità, di seguito elencati:

- maggiore anzianità di mercato locale
- maggiore anzianità di azienda
- sorteggio

b). restituzione dei titoli acquisiti al Comune, finalizzata all'ampliamento dei posteggi contigui interessati, da prodursi contestualmente alla richiesta di sub ingresso.

c) l'entità degli ampliamenti complessivamente conseguibili dagli operatori interessati non potrà eccedere la superficie del posteggio rinunciato, fermo restando il limite mq. 80

d) gli operatori interessati devono richiedere al Comune, in via preliminare, delle condizioni tecniche di fattibilità dell'intervento, dovendosi considerare la risposta positiva come impegnativa per il Comune stesso.

e) Costituzione da parte degli operatori, di un nuovo soggetto giuridico, di tipo societario nel quale potranno essere conferite o meno le rispettive aziende, fatto salvo, in quest'ultimo caso, che sia rispettato il limite di due posteggi, ai fini della LR n°12/1999 art.2 comma2 (vale solo nei casi ove non si procede all'assegnazione ad un unico soggetto)

3) E' fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio fino a mq. 80 su richiesta dell'operatore interessato, a prescindere dall'acquisizione del posteggio limitrofo, sempre che sussistano le condizioni di viabilità, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata.

## **Art. 8 - Modifiche dimensionali dei posteggi**

Le modifiche dei posteggi, in seguito ad ampliamenti, riduzioni, ecc., vengono aggiornate dal Comune con un unico provvedimento da adottarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo il caso in cui non si verificano cambiamenti.

## **Art. 9 - Gestione del registro delle presenze maturate**

- 1) E' confermata la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della L. 12/99 successive disposizioni.
- 2.) Il registro delle presenze è aggiornato ogni semestre, 30 giugno e 31 dicembre sulla base delle rilevazioni effettuate dagli organi di vigilanza;
- 3.) Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, è necessaria la presenza dell'operatore oppure, di suo dipendente o di un collaboratore, in ogni caso munito dell'autorizzazione in originale su cui imputare le presenze.
- 4.) Qualora l'operatore risulti temporaneamente assegnatario di posteggio e non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti, salvo cause di comprovata forza maggiore.
- 5.) Nel caso di rinuncia del posteggio disponibile, all'operatore non viene conteggiata la presenza.
- 6.) A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, la mancata presenza per

3 anni consecutivi in un mercato, comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e ferie, nonché il rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 10, commi 3, 4 e 5.

#### **Art. 10 - Gestione presenze e assenze dei concessionari di posteggio**

- 1.) Il registro delle assenze degli operatori titolari di posteggio ,viene aggiornato almeno una volta ogni trimestre
- 2.) L'operatore titolare di posteggio può effettuare un numero massimo di assenze pari a quattro mesi per ciascun anno solare e un terzo delle volte nei mercati di più breve durata,come previsto all'articolo 5 comma 2 lettera c della L.R. N°12/1999
- 3.) Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, della L.R. n. 12/99, non si considerano:
  - a) le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, purché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 30 per cento degli operatori concessionari;
  - b) le assenze maturate sui mercati straordinari;
  - c) le assenze maturate nei mercati infrasettimanali ordinari il cui svolgimento dovesse coincidere con una giornata festiva, compresa la festività del Patrono o nei mercati anticipati.
  - d) non vengono considerate assenze le ferie che si effettuano per tre settimane, previa comunicazione al Comune, 10 giorni prima dell'inizio delle stesse.
- 4.) E' invece considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato.
- 5.) I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempre che siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.
- 6.) Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 3, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.
- 7.) Nel caso di assenza per malattia o gravidanza, la certificazione medica deve contenere l'esplicita indicazione di inabilità al lavoro ed il relativo periodo.
- 8.) Nel caso di società, l'assenza è giustificata solo nel caso in cui l'inabilità al lavoro riguardi un solo socio o il legale rappresentante oltre quanto specificato nei comma precedenti.
- 9.) Ai fini del riconoscimento della presenza sul mercato ,è necessaria la presenza dell'operatore titolare oppure di un suo dipendente o di un suo collaboratore , in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale su cui imputare le presenze.

#### **Art. 11 - Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione**

- 1.) Agli effetti dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 12/99, è assegnato un termine non superiore a 60 giorni, entro il quale l'interessato o chi per lui, deve provvedere al ritiro dell'autorizzazione e della relativa concessione, fermo restando che il ritiro dei titoli predetti determina, automaticamente, l'azzeramento delle presenze utilizzate ai fini dell'assegnazione degli stessi, anche nel caso in cui l'interessato non dovesse successivamente provvedere a dare inizio all'attività, con conseguente revoca dell'autorizzazione;

2.) Il mancato ritiro dei titoli autorizzativi comporta:

- l'automatica decadenza dell'assegnazione;
- il contestuale mantenimento, in capo all'interessato, delle presenze rese ai fini dell'assegnazione.

### **Art. 12 - Disposizioni in materia di subingresso**

1.) Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda, è consentita la continuazione dell'attività sempreché il subentrante abbia provveduto alla presentazione di regolare richiesta di volturazione dell'autorizzazione e della relativa concessione.

2.) Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa, salvo proroga per motivazioni di forza maggiore documentate dagli interessati.

3.) E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda

### **Art. 13 - Obbligo di esibire l'autorizzazione**

1) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 12 del 1999, è fatto obbligo di esibire l'autorizzazione ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e, comunque, la stessa deve essere esposta, all'interno del banco di vendita in modo ben visibile sia alla clientela che alle forze dell'ordine.

## **Sezione 2 -PRODUTTORI AGRICOLI**

### **Art. 14 - Determinazione posteggi riservati ai produttori agricoli**

1.) Qualora il numero di posteggi riservati ai produttori agricoli risulti eccedente rispetto alla percentuale del 2 per cento stabilita all'art. 6, comma 8, della L. R. n. 12/99 e per gli stessi sia stata attivata per 3 volte, con esito negativo, la procedura di assegnazione, si procede alla soppressione dei posteggi medesimi, riservando gli spazi resisi disponibili, nell'ordine:

*a.* all'ampliamento di posteggi riservati ai produttori agricoli concessionari, sempreché ne abbiano interesse;

*b.* alla realizzazione di migliori condizioni di fruibilità e di accessibilità del mercato;

*c.* all'ampliamento dei posteggi esistenti o all'istituzione di nuovi posteggi destinati al commercio su aree pubbliche.

### **Art. 15 - Assegnazione in concessione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli**

1.) L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli è effettuata, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, della L.R. n. 12/99 applicando come criterio il

maggiore numero di presenze maturate nel mercato, sempreché rilevate o documentabili dall'interessato con autocertificazione;

2.) Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ma, unicamente, presso l'Albo Pretorio del Comune, di norma, con cadenza semestrale, assegnando un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle domande.

3.) Non è ammessa la possibilità, da parte del produttore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nello stesso mercato.

4.) L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:

a) incremento del numero di posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato;

b) a seguito di istituzione di un nuovo mercato;

è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo, fermo restando il limite di cui al comma 3.

### **Art. 16 - Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi**

1) I posteggi liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente sulla base dei criteri di cui all'art. 14, comma 1.

2.) Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi di cui al comma 1, i produttori già concessionari di posteggio nello stesso mercato.

3.) La procedura di assegnazione ha inizio con l'orario prestabilito per l'inizio delle vendite.

## **Sezione 3 - DISPOSIZIONI COMUNI**

### **Art. 17 - Norme in materia di funzionamento dei mercati**

1.) I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni o riservati al transito; possono comunque occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata, per motivi di forza maggiore e, previo rilascio di specifica di autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente;

2.) Le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere sul fronte delle corsie purché collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a m. 2,50, fermo restando che deve essere in ogni caso garantito il transito dei veicoli autorizzati. Possono sporgere altresì lateralmente purché non rechino danno all'operatore vicino.

3.) E' permesso esclusivamente l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact disk, così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori, a condizione che il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.

4.) E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.

5.) E' fatto obbligo ai concessionari di posteggio di mantenere in ordine lo spazio occupato e di provvedere, a fine vendita, al deposito di eventuali rifiuti negli appositi contenitori.

6.) Tutti gli operatori su aree pubbliche debbono munirsi di n. 1 estintore a polvere, da almeno kg. 6, omologato e revisionato con capacità estinguente non inferiore a 13A 89B C. E' fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque, qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera.

Sono ammessi, unicamente, gli impianti installati su automezzi per la vendita di cibi cotti, nonché gli impianti utilizzati per la preparazione dei dolci e per la dimostrazione di articoli casalinghi alle seguenti condizioni:

- Il quantitativo di bombole consentito per l'alimentazione degli utilizzatori deve essere pari a n. 1 con capacità massima di 25 Kg;
- Il GPL di scorta non deve superare i 50 kg;
- Gli apparecchi debbono risultare conformi alle norme vigenti, ovvero provvisti di dispositivi omologati per l'intercettazione del flusso gassoso in caso di spegnimento accidentale della fiamma;
- I tubi di collegamento fra bombola ed apparecchio utilizzatore, conformi a norme UNICIG;
- Gli automezzi debbono risultare abilitati per il trasporto delle apparecchiature e delle bombole, secondo le norme di esercizio emesse all'atto del collaudo da parte dell'Ufficio competente,
- La disposizione delle bombole deve risultare tale da non essere esposta a fonti di calore ed inoltre, deve essere opportunamente arieggiata;
- Debbono essere predisposti e resi disponibili n. 1 estintori portatili di tipo a polvere da 6 kg., omologati e revisionati con capacità estinguente 13 A 89B C.

7.) Nell'effettuazione delle attività di montaggio, allestimento nonché smontaggio delle attrezzature di vendita, l'operatore dovrà attuare tutti gli accorgimenti necessari a garantire la quiete e il riposo degli abitanti residenti nelle vicinanze delle aree mercatali.

8.) Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria ed annonaria provvedono, per quanto di rispettiva competenza, l'Azienda U.S.L. e la Polizia Municipale

9.) Al fine del razionale utilizzo delle aree di mercato e della salvaguardia della sua migliore funzionalità per i consumatori, è data facoltà alla Polizia Municipale, d'intesa con il competente ufficio Attività Produttive di provvedere al temporaneo spostamento di operatori, rispetto ai posteggi loro assegnati, nei seguenti casi:

- a) qualora il numero degli operatori presenti sia inferiore al 50% di quelli assegnatari di posteggio in concessione
- b) qualora uno o più operatori, vengano a trovarsi, in virtù delle assenze degli operatori in posizione del tutto marginale rispetto a tutta l'area mercatale

10.) L'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, avviene, di norma, nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) disponendo il trasferimento limitatamente alla giornata di mercato o parte di essa;
- b) garantendo all'operatore uno spazio di dimensioni non inferiore a quello proprio del posteggio di cui lo stesso è concessionario;
- c) favorendo l'aggregazione spaziale del maggior numero di operatori presenti;
- d) nell'ambito dei mercati straordinari e di quelli prolungati in quanto ad orario di vendita.

### **Art. 18 - Circolazione nelle aree di mercato**

1) Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli, ad esclusione di quelli degli operatori del mercato e dai mezzi di polizia, soccorso ed a quelli degli addetti alla manutenzione e pulizia.

2) Durante l'effettuazione delle vendite -ad esclusione dei mezzi di polizia e soccorso -è vietata la circolazione; è consentita la sosta dei veicoli attrezzati per la vendita, all'interno dei posteggi assegnati.

3.) E' sempre vietato l'ingombro delle corsie con automezzi e/o merci.

### **Art. 19 - Durata delle concessioni**

Le concessioni sono rilasciate con validità decennale e sono tacitamente rinnovabili.

### **Art. 20 - Canone per la concessione dei posteggi**

Il canone per la concessione dei posteggi è determinato con provvedimento a parte, sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

### **Art. 21 - Determinazione degli orari**

1). Ai sensi dell'art. 28 comma 12 del decreto legislativo n. 114 del 1998, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base degli indirizzi regionali di cui al punto 3 della deliberazione della G. R. n. 12/99;

2) L'orario di vendita è, in ogni caso, lo stesso per tutti gli operatori del mercato, a prescindere dalle merceologie trattate.

3) Per i mercati settimanali, l'orario di allestimento dei posteggi è il seguente:

\* **Periodo estivo (dal 1° maggio al 30 settembre) dalle ore 6.00 alle ore 7.30;**

\* **Periodo invernale (dal 1° ottobre al 30 aprile) dalle ore 6.00 alle ore 7.30;**

I posteggi dovranno comunque essere lasciati liberi non prima delle ore 12.30 e non oltre le ore 14.30.

Durante la vigilia di Natale e Pasqua è consentita la protrazione dell'orario fino alle ore 20.

4.) Entro il 30 novembre di ogni anno, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, è fissato il calendario dei mercati anticipati o posticipati o soppressi, conseguenti alla concomitanza della normale giornata di mercato con un festivo.

### **Art. 22 - Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitario**

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere igienico sanitario, è fatto riferimento alle vigenti norme legislative e regolamentari.

### **Art. 23 - Gestione servizi di mercato**

1.) Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno sulla base di apposito schema di convenzione.

2).Gli uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti,agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività mercatali;

3.)Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale;

4).Al servizio di vigilanza igienico sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'azienda U.S.L.

5).Il SINDACO provvede:

a fissare, sentite le organizzazioni Sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello Provinciale,le fasce orarie di scarico delle merci,di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area del mercato,in ogni caso non inferiori a novanta minuti, prima dell'inizio e dopo la fine delle vendite;

## **Sezione 4 -PROGRAMMAZIONE**

### **Art.24 - Diritto di accesso agli atti amministrativi**

1.) Nell'ambito delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano il diritto di accesso agli atti amministrativi, deve essere in ogni caso garantito agli operatori ed a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi costituitosi in Associazione, comitati o altre forme,di accedere:

- al registro delle presenze maturate sui mercati
- alla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al punto 7della deliberazione della giunta Regionale N°1368 del 1999;

2.) Agli stessi fini di cui al comma 1, l'ufficio comunale competente deve predisporre una planimetria costantemente aggiornata di ogni mercato nella quale viene indicato:

- a) ubicazione del mercato
- b) numero, tipologia, dimensionamento dei posteggi
- c) i posteggi riservati ad autorizzazioni commercio su aree pubbliche e quelli per produttori agricoli
- d) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i posteggi

### **Art.25 - Disciplina dei mercati straordinari, saltuari, concessione temporanea di suolo pubblico**

I mercati straordinari sono autorizzati con deliberazione della Giunta Comunale, previa richiesta delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale.

L'effettuazione dei mercati saltuari è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

a) i soggetti interessati elaborano un progetto nel quale devono essere indicati:

- \* le finalità dell'iniziativa
- \* i settori e le specializzazioni merceologiche interessate
- \* le aree richieste e la loro localizzazione
- \* le modalità di allestimento delle aree, il numero di posteggi
- \*il progetto di cui al comma precedente deve essere sottoposto alla Giunta Comunale

almeno 60 giorni prima della data prevista per lo svolgimento.

La deliberazione di approvazione del progetto costituisce titolo per lo svolgimento del mercato e consente l'occupazione dei posteggi all'atto della loro assegnazione.

1.) Il mercato straordinario si svolge ,seguendo la seguente procedura:

- a) Gli operatori che intendono partecipare ai mercati straordinari devono comunicare al Comune la loro adesione almeno 30gg. Prima della data di svolgimento degli stessi;
- b) il numero delle adesioni degli operatori determina l'area del mercato straordinario ,in ogni caso il numero dei posteggi non può essere superiore a quello dei mercati ordinari ;
- c) per la spunta verranno assegnati esclusivamente i posteggi non occupati all'interno dell'area di riferimento così come determinata al punto b) .

2.)L'assegnazione dei posteggi avviene sulla base delle seguenti modalità:

- a) Assegnazione all'operatore ambulante dello stesso posteggio di cui è titolare nei mercati ordinari ,qualora il posteggio rientri nell'area del mercato straordinario
- b) Se l'operatore è titolare di posteggio in un solo mercato o di posteggi diversi nei suddetti mercati,ovvero è titolare di posteggio ubicato al di fuori dell'area determinata di cui al precedente comma 1,punto b),l' assegnazione verrà effettuata mediante graduatoria predisposta sulla base dei seguenti criteri:
  - \*anzianità di licenza in riferimento all'autorizzazione relativa al posteggio del mercato del quale l'operatore è titolare;
  - \*data di iscrizione al Registro Imprese;
- c) L'assegnazione di cui al primo punto,avviene in modo automatico :l'operatore si dovrà presentare il giorno previsto per il mercato straordinario,e all'orario previsto;
- d)L'assegnazione di cui alla lettera b) avviene almeno 5 gg. prima dello svolgimento del mercato straordinario ,previa comunicazione agli operatori interessati

3) La partecipazione ai mercati straordinari non viene considerata come presenza ai fini di qualsiasi graduatoria ,in quanto i posteggi non vengono assegnati agli operatori in base all'anzianità di frequenza ,ma in quanto titolari di posteggio nel mercato ordinario,così come non viene considerata assenza la non partecipazione.

## **Art.26 - Disposizioni di carattere programmatico e transitorio**

Il Comune promuove, attraverso il metodo della concertazione con le Associazioni di categoria del commercio, il Consorzio degli operatori e le Organizzazioni dei consumatori, la qualificazione dei mercati, da realizzarsi attraverso i seguenti obiettivi:

- adeguamento delle aree di svolgimento dei mercati alle caratteristiche prefissate dall'art.7 delle Legge Regionale n.12 del 1999;
- definizione delle caratteristiche delle strutture di vendita particolarmente per i mercati che si svolgono nei centri storici affinché risultino rispondenti al contesto urbano ai fini della funzionalità e della viabilità.

## **Art.27 - Individuazione delle aree pubbliche di vendita**

Il periodo e le giornate di svolgimento dei mercati, l'ubicazione e la superficie complessiva dell'area mercatale, il numero e la superficie dei posteggi devono sempre essere indicati nella documentazione a disposizione del cittadino.

Il Responsabile del Settore Organizzazione e Programmazione economica, con proprio provvedimento determina:

\* per ciascun mercato e per ogni altra area pubblica di vendita, l'esatta collocazione e la misura dei singoli posteggi;

\* per i posteggi sparsi o per i chioschi di attività artigianale o commerciale, anche il periodo di attività annuale o stagionale.

## **T I T O L O II FIERE- DISCIPLINA GENERALE DELLA FIERE**

### **Art. 28 - Classificazione delle fiere**

1.) Le fiere sono classificate sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 12/99, così come ulteriormente specificate al comma 2.

2.) Le fiere sono così classificate:

a) fiere ordinarie, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;

b) fiere a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:

- per settori merceologici;
- per specializzazioni merceologiche;
- per settori e per specializzazioni merceologiche;

c) fiere straordinarie, quando non è previsto, all'atto della loro istituzione, che si svolgano per un numero di edizioni complessivamente superiore a due e con le stesse modalità.

3.) In caso di superamento del numero di edizioni di cui al comma 2, lett. c), si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, le disposizioni che regolano le fiere in via ordinaria.

4.) Agli effetti di cui al comma 2, si intendono:

\*per settori merceologici: i settori alimentare e non alimentare

\*per specializzazioni merceologiche: le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

### **Art. 29 - Disciplina delle fiere straordinarie**

1.) Nelle fiere straordinarie, l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art. 28, comma 2 e seguenti e può essere riferibile ad una o a entrambe le edizioni previste.

2.) Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a tutti gli effetti, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione decennale, sempreché si provveda alla loro definitiva istituzione.

3.) L'istituzione delle fiere straordinarie avviene con la seguente procedura:

i soggetti interessati elaborano un progetto nel quale debbono essere quantomeno esplicitati:

- a) le finalità dell'iniziativa;
- b) i settori o le specializzazioni merceologiche interessate;
- c) le aree richieste e la loro localizzazione;
- d) le modalità di allestimento delle aree e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
- e) il numero di posteggi ed il relativo dimensionamento;

- 4). la presentazione del progetto deve avvenire almeno 150 giorni prima dell'evento, stante quanto previsto al punto 1, lett. f) della deliberazione della G.R. n. 1368/99.
- 5). L'istituzione di una fiera straordinaria avviene con delibera di C. C. la quale deve considerarsi a tutti gli effetti approvazione del progetto e titolo alla svolgimento della fiera, fatta salva la possibilità di impartire prescrizioni che fossero necessarie per motivi di viabilità, di sicurezza o in virtù di ogni altro interesse pubblico.
- 6). Gli operatori interessati possono partecipare ad una fiera straordinaria se muniti di autorizzazione rilasciata nell'ambito della Regione, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. A), D.Lgs. n. 114/98 e/o di autorizzazione rilasciata nell'ambito di qualunque Regione italiana, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. B), D. Lgs. n. 114/98. In base alle domande pervenute il Comune predispone una graduatoria secondo i criteri stabiliti dalla delibera Regionale n. 1368/99 e riportati al successivo art. 27, finalizzata alla scelta del posteggio.
- 7.) L'effettuazione delle fiere di cui al presente articolo è autorizzata sentito anche il parere delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, sempreché la stessa non sia prevista in concomitanza con altre manifestazioni mercantili o fieristiche, non aventi carattere saltuario.

### **Art. 30 - Assegnazione posteggi in concessione decennale**

- 1.) Gli operatori che hanno partecipato a tutte le edizioni di una fiera nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della L.R. 25/06/99 n. 12, possono presentare richiesta di concessione decennale, la quale verrà rilasciata in seguito alla scelta del posteggio in base alla graduatoria di cui al punto 2.
- 2.) La graduatoria per l'assegnazione del posteggio viene formulata in base ai seguenti criteri :
  - a. Maggior numero di presenze maturate nella fiera riferibili ad un'unica autorizzazione;
  - b. Maggior anzianità documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato;
  - c. in caso di parità, i seguenti criteri:
    - \* Data d'iscrizione al Registro Imprese del titolare dell'autorizzazione;
    - \* Sorteggio.
- 3.) Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 2, si intende per dante causa il soggetto che, per primo, ha avuto in titolarità l'azienda..
- 4 )La disponibilità di posteggi liberi è resa nota, oltreché a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune, in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.
- 5). L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero di posteggi della fiera o per istituzione di una nuova fiera viene effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo.
- 6). L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate e previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui all'art. 4.

### **Art. 31 - Prima assegnazione dei posteggi in concessione decennale: disciplina transitoria**

- 1). Il termine ultimo entro il quale gli operatori potranno presentare domanda di concessione decennale del posteggio, in base a quanto stabilito dalla L.R. n. 12/99, è fissato in 60 giorni a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione con la quale è approvato il presente regolamento. La domanda, in tal caso, è da intendersi come richiesta di partecipazione e come richiesta di concessione decennale.
- 2). Decorso il termine di cui al comma 1, si procederà, per i posteggi ancora liberi, ad attivare le normali procedure per la loro assegnazione in concessione decennale.
- 3) Ai fini dell'applicazione della norma prevista all'art. 8, comma 5, della L.R. n. 12/99, si considera la partecipazione alle fiere svoltesi nel periodo dal 30 giugno 1996 al 29 giugno 1999.

## **Sezione 5 - DISCIPLINA TRANSITORIA**

### **Art. 32 - Assegnazione temporanea dei posteggi**

- 1.) I posteggi non ancora assegnati in concessione decennale, sono utilizzati per consentire la partecipazione alla fiera degli operatori non titolari di posteggio;
- 2.) Si applicano, ai fini dell'assegnazione temporanea di cui al comma 1, le modalità e i criteri di cui al precedente art. 28 comma 1.
- 3). La graduatoria è affissa all'albo comunale almeno 10 giorni prima della data di assegnazione dei posteggi ed in ogni caso, dello svolgimento della fiera.
- 4.) Nell'arco della settimana antecedente lo svolgimento della fiera, gli operatori sono convocati secondo l'ordine di graduatoria, ai fini della scelta del posteggio e della contestuale assegnazione del posteggio medesimo.
- 5.) Agli effetti di cui al comma precedente, gli operatori titolari, o i legali rappresentanti nel caso di società, possono farsi rappresentare da persona munita di delega scritta.
- 6.) L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio all'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, se presente.
- 7) Qualora, esaurita la graduatoria, risultassero posteggi ancora vacanti, gli stessi verranno assegnati a coloro che, nonostante non rientrino in graduatoria, sono presenti all'assegnazione sulla base del sorteggio.

### **Art. 33 - Spostamenti di posteggio per miglioria**

Gli spostamenti di posteggio, per miglioria, sono consentiti a partire dal 3° anno in cui si è ottenuta la concessione decennale, al fine di un assestamento generale delle fiere.

### **Art. 34 - Gestione del registro delle presenze maturate**

- 1.) E' confermata la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della L.R. n. 12/99 e successive disposizioni.
- 2.) Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sulle fiere, si considera, esclusivamente, la effettiva partecipazione alla manifestazione.
- 3.) L'operatore assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, è considerato assente, anche ai fini della revoca dell'autorizzazione.
- 4.) A decorrere dall'entrata in vigore della L.R. n. 12/99, la mancata presenza per anni 3 consecutivi in una fiera, comporta l'azzeramento delle presenze maturate sulla base delle autorizzazioni in virtù delle quali si era in precedenza effettuata la partecipazione.

### **Art. 35 - Gestione presenze e assenze dei concessionari di posteggio**

- 1.) Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. c) della L.R. n. 12/99, non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, purché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nella fiera.
- 2.) I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, se giustificati entro il 30° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.
- 3.) Nel caso di società, l'assenza è giustificata anche se l'inabilità al lavoro riguarda un solo socio o il legale rappresentante.
- 4.) Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 3, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.

### **Art. 36 - Revoca dell'autorizzazione**

- 1.) Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, lett. c) della L.R. n. 12/99, l'autorizzazione è revocata alla seconda assenza, qualora trattasi di fiera che si svolge con un numero di edizioni pari o inferiore alle tre annuali.
- 2.) Sono fatte salve le disposizioni di cui al precedente art. 33.

### **Art. 37 - Applicabilità altre disposizioni**

Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite per i mercati e di cui al precedente Titolo I, tranne quelle contenute nell'art. 4.

## TITOLO III -DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

### **Art. 38 - Zone vietate al commercio itinerante**

1.) L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante ai sensi dell'Ordinanza sindacale ,che dovrà essere emanata dopo l'approvazione di questo regolamento,è vietato nelle seguenti zone:

a)il centro storico, ossia la zona come individuata dal PRG

b)aree che hanno una distanza inferiore a 100 metri dalle scuole, dai luoghi di culto, dai cimiteri, strade urbane di scorrimento;

2 ) Le planimetrie, ove sono indicate le zone inibite all'esercizio del commercio in forma itinerante, sono disponibili presso il Settore Sviluppo Economico.

### **Art. 39 - Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante**

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto in deroga al comma 4 dell'art. 3 della L.R. n. 12/99, dai titolari di autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. A) e B) del D.lgs. n. 114/98, nonché dagli agricoltori ai sensi della legge n. 59/63, sostando sulla stessa area non più di due ore e con spostamenti da un'area all'altra di almeno mt 500 nel rispetto della normativa igienico sanitaria e del Codice della Strada;

### **Art. 40 - Vendite a domicilio**

Le vendite al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di studio, di cura, di intrattenimento e svago, sono consentite su tutto il territorio comunale.

### **Art. 41 Applicabilità altre disposizioni**

Ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite per i mercati e di cui al precedente Titolo I, in particolare, gli artt. 11, 12, 20 e 21.